
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, già Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudicato può estendersi al principio di diritto affermato in una diversa controversia?

Una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.2.2016, n. 2965

...omissis...

Col primo motivo il xxxxxx. deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 2909 c.c. dolendosi del rigetto dell'eccezione di giudicato sollevato con riferimento a due pronunce del Giudice di Pace (la n. 10218 e la n. 10219/2006) che avevano invece accolto l'opposizione ravvisando nel comportamento dell'automobilista un errore sulla liceità della condotta). Rileva che si trattava di sentenze aventi ad oggetto il medesimo fatto che ha dato origine alla medesima violazione seppur contestata ripetutamente (art. 7 C.d.S., commi 9 e 14, cioè il passaggio, senza autorizzazione attraverso un varco controllato da dispositivo).

Ritiene non pertinente il richiamo giurisprudenziale fatto dal Tribunale ribadendo invece l'identità del fatto e della questione di diritto. Osserva di avere impugnato con tre distinti ricorsi cumulativi le oltre cento violazioni a lui contestate in tempi diversi allegando e deducendo i medesimi fatti e le medesime considerazioni di diritto. Ne deduce che la statuizione riportata nelle due sentenze invocate avrebbe dovuto precludere al Tribunale di Bologna il riesame dello stesso punto di fatto e di diritto comune ai tre procedimenti e comunque avrebbe dovuto portare ad applicare lo stesso principio, ovvero l'errore sulla liceità della condotta.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, le sentenze che vengono invocate a sostegno dell'eccezione non risultano allegate al ricorso, nè risulta indicata la sede della loro produzione, e ciò implica violazione del preciso dettato dell'art. 360 c.p.c., n. 6.

Comunque, è bene ricordare che una lite è coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto (v. tra le varie, sez. 5, Sentenza n. 25546 del 03/12/2014 Rv. 633827; Cass. civ. sez. 5 30 dicembre 2009, n. 28042; Cass. civ. sez. 5 18 giugno 2007, n. 14087).

Nel caso che ci occupa, si "tratterebbe" (visto che, come si è detto, il ricorrente non le ha neppure allegate) di sentenze che hanno affermato un principio (quello della buona fede, intesa come convinzione della liceità della condotta) in altri giudizi riguardanti opposizioni fondate su medesimi presupposti di fatto (cioè la circolazione con permesso scaduto, nella stessa ZTL), ma in giorni o orari diversi: di giudicato in senso tecnico non può pertanto parlarsi.

Piuttosto, è da osservare che a norma della L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, comma 4 "le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria" (v. al riguardo, ordinanza Corte Costituzionale n. 14/2007 con cui, proprio in fattispecie di circolazione in zona a traffico limitato, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 198, comma 2, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo).

Ma una tale tematica non è stata mai sollevata, neppure davanti al giudice di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al terzo motivo di appello sul comportamento dell'Amministrazione (ritenuto contrario a buona fede e correttezza) e sull'aggravamento del danno per effetto dell'azione repressiva piuttosto

che preventiva posta in essere dal Comune di Bologna una volta venuto a conoscenza della pluralità di violazioni attraverso i dispositivi elettronici. Secondo il ricorrente, il Comune, nonostante abbia rilevato immediatamente la violazione mediante dispositivi elettronici, ha stampato i verbali con estremo ritardo (oltre cinquanta giorni) con notevoli spese di notifica mentre avrebbe potuto evitarle in occasione dell'accesso del ricorrente in ufficio il giorno 2.12.2005 in occasione della ricezione della prima tranche.

Il motivo è infondato.

La deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007 Rv. 596019; Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007 Rv. 593744; Sez. L, Sentenza n. 12467 del 25/08/2003 Rv. 566240).

Nel caso di specie, il mero riferimento al rispetto dei termini di legge per la notifica dei verbali di contravvenzione da conto - in maniera succinta, ma logicamente coerente - del percorso argomentativo seguito dal Tribunale per rigettare la censura sul comportamento tenuto dall'amministrazione nella gestione della violazione plurima del divieto di circolazione e quindi la censura non coglie nel segno, risolvendosi invece in una alternativa ricostruzione dei fatti.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto senza alcuna pronuncia sulle spese in considerazione della linea difensiva scelta dall'ente territoriale intimato.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.